



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH

CONDIZIONI CONTRATTUALI

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per le uscite didattiche dei bambini frequentanti le sottoelencate scuole dell'infanzia comunali:

ALLENDE	via Gattalupa, 5
ANDERSEN	via Delle Ortolane, 5/b
ANNA FRANK	via Mutilati Del Lavoro, 7/a
BALDUCCI	via Canalina, 36
BELVEDERE/PICASSO	via Martiri della Bettola, 51
CENTRO VERDE C.PRAMPOLINI	via Spagni, 25 (Pratofontana)
DIANA	viale Allegri, 12
FREIRE	via Tassoni, 136/a
GIROTONDO	via S. Allende, 1
GULLIVER	via Pasteur, 17
I. MASIH	via G. Verdi 24
OTTO MARZO	via Tarassov, 19
LA VILLETTA	via Emilia Ospizio, 93
C.I. LORIS MALAGUZZI	via Cassala 2/a
MARTIRI DI SESSO	via Ugo Betti, 45 (Villa Sesso)
MICHELANGELO	via Buonarroti, 3
MUNARI	via Vasco de Gama 10
NERUDA	via Passo Buole, 17
ROBINSON	via Pastrengo, 20
TONDELLI	via A. Volta, 3
XXV APRILE	via Cella All'Oldo, 6 (Villa Cella)

Le uscite didattiche saranno effettuate all'interno del Comune di Reggio Emilia o fuori dal Comune (entro un raggio di 20 km) nella fascia oraria 8.30-12.20.

Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì la venerdì di ogni settimana per i giorni di effettivo funzionamento delle scuole dell'infanzia, escluse le festività previste dal calendario scolastico.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio decorrerà dal 10 ottobre 2022 (o comunque a far data dall'inizio dell'effettiva esecuzione) e fino a dicembre 2024 con possibilità, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dell'art. 35 co. 4, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo di 1 anno a partire dal 1 gennaio 2025, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario.

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la prosecuzione del servizio in essere nelle more e sino all'espletamento della nuova procedura concorsuale.

CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 35 co. 4 segg. del D. Lgs. n. 50/2016, è stabilito in € **16.329,60** per l'intera durata del contratto.

Quadro economico esplicativo della base d'asta:

quota fissa, soggetta a ribasso di gara, per **1701** bambini frequentanti le scuole dell'infanzia.

Il valore della quota bambino tiene conto della media aritmetica del costo presunto per viaggi all'interno del territorio comunale e del costo presunto per viaggi fuori Comune (entro un raggio di 20 km).

Il costo stimato è di € 3,20 (IVA esclusa).

Il numero minimo di bambini per ogni viaggio è da intendersi non inferiore a 18.

Gli accompagnatori dovranno essere esenti dal pagamento della quota.

Si precisa che gli importi sopra riportati si intendono presunti e validi ai soli fini della stima dell'importo dell'appalto e ai fini contabili di spesa, avendo considerato la capienza massima.

In ottemperanza alla conversione in legge del cd. Decreto Sostegni ter (DL 4/22 conv. L. 25/22) che introduce una disciplina transitoria della revisione prezzi al 31/12/2023, è prevista la clausola di revisione dei prezzi.

Al fine di ottenere la revisione sarà necessario presentare un'istanza al Direttore dell'Istituzione, che rivaluterà il prezzo a seguito di un'istruttoria basata sui dati ricavabili dai listini ISTAT.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell' art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.

L'Istituzione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

1 – La Ditta deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, economici e tecnico-professionali dichiarati all’atto di sottoscrizione dell’avviso esplorativo di cui all’Allegato A.

2 - La Ditta deve possedere e mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente.

3 - Qualora in corso di affidamento siano revocati o scadano la documentazione o i titoli abilitanti all’esercizio di trasporto di persone, il contratto si risolve di diritto ed è applicabile una sanzione pari al 30% del valore del contratto stesso.

4 - La carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione).

5 - Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell’atto di affidamento, la Ditta deve essere in possesso di polizza assicurativa verso terzi con massimali non inferiori a quelli stabiliti dalla disciplina vigente, con l’obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni.

6 - La Ditta è tenuta a dare all’Istituzione immediata comunicazione telefonica di eventuali incidenti verificatesi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. E’ tenuta altresì a dare immediata comunicazione all’Istituzione di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio.

In caso di interruzione del servizio dovuto a guasti meccanici, la Ditta dovrà provvedere all’immediata sostituzione del mezzo guasto.

7 - Il servizio deve essere effettuato con personale in possesso dei requisiti richiesti di idoneità dalle vigenti disposizioni di legge (attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs 395/2000 e successivo D.M. Trasporti 161/2005 o equivalente titolo comunitario).

L’Affidatario si assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi ed in ogni caso nel rispetto della contrattazione di comparto applicabile.

8 - Il servizio, compreso quello effettuato con i mezzi per eventuali sostituzioni, deve essere svolto esclusivamente con autoveicoli in regolare possesso dell’affidatario, in regola con le norme sulla circolazione, idonei al tipo di servizio ed in perfetta efficienza, ordine e pulizia.

Tutti i mezzi messi a disposizione devono essere almeno di categoria Euro 4.

9 - L’affidatario si assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti dell’Istituzione.

10 - Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

11 - Qualora, nel corso di controlli sull’espletamento del servizio, sia accertata dal competente personale dell’Istituzione una delle seguenti irregolarità all’affidatario sarà

addebitata, salvo pregiudizio dei maggiori danni eventualmente derivanti dal mancato adempimento, una penale di €. 600,00:

- Utilizzo di veicolo con caratteristiche non conformi a quanto richiesto dagli accordi contrattuali;
- Utilizzo di veicolo la cui documentazione risulta scaduta ed irregolare;
- Utilizzo di un veicolo che non rechi a bordo tutta o parte della documentazione scritta dalla normativa vigente.

12 - L'Istituzione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni per reiterate inadempienze o per ragioni di superiore interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

13 - I dati forniti verranno raccolti e trattati ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

14 - Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione dell'affidamento è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al tribunale competente per territorio. Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

15 - E' facoltà dell'Istituzione di avvalersi di modifiche del valore stimato del servizio, fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgv. 50/2016).

16 - In base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 8°, della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche, l'appaltatore, opportunamente informato, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. civile.